

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 29-01-2019) 14-03-2019, n. 7257

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Presidente -

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina - rel. Consigliere -

Dott. D'ANGIOLELLA Rosita - Consigliere -

Dott. BERNAZZANI Paolo - Consigliere -

Dott. PANDOLFI Catello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23482/2012 R.G. proposto da:

B.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Ferri ed Ettore Papparazzo, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzo, n. 25;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.49/43/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, emessa il 14 febbraio 2012, depositata in data 29 marzo 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2019 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

Svolgimento del processo

CHE:

1. B.C. ricorre con due motivi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 49/43/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito C.T.R.), emessa il 14 febbraio 2012, depositata in data 29 marzo 2012 e non notificata, che ha rigettato l'appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per

maggior Irpef per l'anno di imposta 2004, determinata a seguito di ricostruzione del reddito mediante accertamento sintetico, **D.P.R. n. 600 del 1973**, ex art. 38, commi 4 e 5, in relazione al **D.M. 10 settembre 1992** ed al **D.M. 19 novembre 1992**;

2. il suddetto accertamento si basava sul "criterio T incrementi patrimoniali", relativo al possesso ed all'acquisto di beni (investimento patrimoniale per l'acquisto al 50% di un immobile al prezzo di Euro 1.440.000,00, possesso al 50% di residenza principale in qualità di locataria con canone annuo di Euro 25.020,00, possesso al 100% di autovettura di 9 cv a benzina immatricolata nel 1984) risultante dall'Anagrafe tributaria e dalle risposte fornite dalla contribuente al Questionario;

3. con la sentenza impugnata, la C.T.R., rilevato che la contribuente era stata invitata a produrre tutta la documentazione, anche riferibile ai componenti del nucleo familiare, e che non aveva prodotto i documenti attinenti al reddito ed alla disponibilità del coniuge in sede di questionario, riteneva che l'appellante non potesse successivamente produrre la documentazione relativa alla capacità reddituale del coniuge in sede giudiziale, ostando la preclusione di cui al **D.P.R. n. 600 del 1973**, art. 32, come integrato dalla **L. n. 28 del 1999**, art. 25;

4. a seguito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 gennaio 2019, ai sensi **dell'art. 375 c.p.c.**, u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal **D.L. 31 agosto 2016, n. 168**, conv. in **L. 25 ottobre 2016, n. 197**;

6. la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c..

Motivi della decisione

CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della **L. n. 212 del 2000**, art. 6, della **L. n. 241 del 1990**, art. 18, **D.P.R. n. 600 del 1973**, artt. 32 e 38 e dell'art. 24 Cost., in relazione **all'art. 360 c.p.c.**, comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe illegittimamente compresso la possibilità della contribuente di difendersi in giudizio, mediante la produzione della dichiarazione dei redditi del coniuge, documento che comunque poteva essere valutato dalla C.T.R., sia perchè non era ricompreso tra quelli richiesti con il questionario, sia perchè doveva ritenersi già noto all'Amministrazione, in quanto era nella sua disponibilità;

1.2. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;

1.3. invero, la contribuente, nel lamentare la lesione del diritto di difesa, non chiarisce quali siano i documenti che ha prodotto in giudizio e che la C.T.R. ha ritenuto inutilizzabili per la preclusione di cui al **D.P.R. n. 600 del 1973**, art. 32;

sotto tale profilo, il motivo risulta inammissibile, perchè privo della necessaria specificità;

l'unico documento, al quale la ricorrente fa espresso riferimento, è la dichiarazione dei redditi del coniuge, la cui produzione in giudizio, effettivamente, non poteva essere sanzionata con la preclusione citata, trattandosi di atto noto all'Amministrazione, che ne aveva la disponibilità;

invero, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la sanzione della inutilizzabilità dei documenti non esibiti all'ufficio a seguito di specifico invito, sancita dal **D.P.R. n. 600 del 1973**, art. **32, comma 4**, non trova applicazione qualora l'ufficio abbia già la materiale disponibilità di tali documenti e possa determinarsi in ragione del loro contenuto senza che sia necessario alcun chiarimento da parte del contribuente in ordine alla individuazione dell'operazione ivi rappresentata" (Sez. 5, Ordinanza n. 19569 del 24/07/2018);

la sentenza impugnata perviene, comunque, ad una soluzione conforme a diritto e va confermata, sebbene adottando una diversa motivazione;

secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe dovuto ritenere utilizzabile ai fini della decisione le risultanze della dichiarazione dei redditi del coniuge e valutare in base ad essa la coerenza del reddito familiare complessivo con la capacità di spesa accertata dall'Amministrazione;

tale profilo di doglianza è infondato, in quanto la ricorrente si limita alla generica affermazione circa la necessità di valutare il reddito del nucleo familiare, producendo la dichiarazione dei redditi del marito;

come è stato detto, "in tema di accertamento sintetico, del **D.P.R. n. 600 del 1973**, ex art. 38, comma 6, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere" (Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2018, n. 18097);

è stato anche detto che "in tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi del **D.P.R. n. 600 del 1973**, art. **38, comma 6**, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica" (Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2018, n. 7757);

cioè non basta che il contribuente provi l'esistenza del reddito del familiare, ma occorre l'ulteriore dimostrazione della durata del possesso, in modo che si possa ritenere provata, anche in via presuntiva, la sua destinazione alla spesa per incremento patrimoniale;

inoltre, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la dimostrazione della semplice esistenza del reddito riferibile al familiare convivente, se è rivelatrice di una astratta maggiore capacità contributiva familiare, non è di per sé stessa induttiva del fatto che detto maggiore reddito sia stato impiegato proprio per sovvenire alle esigenze di uno dei componenti del nucleo, sul quale ultimo incombe l'onere di contrastare il risultato derivante dall'applicazione di detti indici nei suoi confronti (cfr. Cass. ord. n. 1332/16 in un caso in cui il contribuente ha dedotto che la spesa era il frutto di liberalità della madre);

2.1. con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex **art. 360 c.p.c.**, comma 1, n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la C.T.R., nel valutare la fondatezza dell'accertamento sintetico, non aveva tenuto conto del reddito complessivo familiare, avendo escluso l'utilizzabilità della dichiarazione dei redditi del coniuge;

la ricorrente deduce, quindi, che, ove la C.T.R. avesse considerato il reddito complessivo del nucleo familiare, avrebbe constatato la coerenza con la capacità di spesa accertata sinteticamente dall'Agenzia delle Entrate;

2.2. il motivo è inammissibile;

2.3. il ricorrente, infatti, ha l'onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (**art. 366 c.p.c.**), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse, atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base;

nel caso di specie, la doglianza risulta assolutamente priva di specificità, essendosi limitata la ricorrente a lamentare che la C.T.R., nel valutare la fondatezza dell'accertamento sintetico, non aveva tenuto conto del reddito complessivo familiare, avendo escluso l'utilizzabilità della dichiarazione dei redditi del coniuge (documento, peraltro, non decisivo, come chiarito nell'esame del precedente motivo);

3.1. la Corte, quindi, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019